

PROCEDURA NEGOZIATA CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 63, CO. 2, LETT. B), N. 2 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI RESIDUI (CODICE CER 20.03.01) NEI COMUNI GESTITI DA C.B.B.O S.R.L. PER LA DURATA DI DICHIOTTO MESI (DAL 01.11.2022 AL 30.04.2024) CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI SEI MESI.
CIG 94079673F8

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE PRIMA - NORME AMMINISTRATIVE

ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA

Il presente Capitolato d'oneri ha per oggetto il servizio di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati residui (codice CER 20.03.01), per un quantitativo pari a circa 11.000 ton/anno.

ART. 2 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

All'affidamento del servizio in questione si provvederà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. b), n. 2 e co. 6 del D.Lgs. 50/2016 (anche il "Codice").

ART. 3 – LUOGO ED ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il luogo di esecuzione del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti in oggetto coincide con il sito impiantistico proposto (o i siti impiantistici proposti) dall'Appaltatore, debitamente autorizzato ai sensi della normativa vigente con riferimento in particolare al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

I rifiuti in oggetto derivano da attività di raccolta effettuate nel territorio dei seguenti Comuni, in provincia di Brescia, ove C.B.B.O. S.r.l. è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati: Acquafredda, Calvisano, Carpenedolo, Capriano del Colle, Castenedolo, Ghedi, Isorella, Mazzano, Montichiari, Montirone, Nuvolera, Nuvolento, Poncarale, Remedello, San Zeno Naviglio, Visano. Nel corso dell'appalto, l'ambito territoriale sopra indicativamente definito potrà essere oggetto di variazioni in estensione o in diminuzione, anche nelle province limitrofe alla Provincia di Brescia, nei limiti di valore dell'appalto di cui alla presente procedura, aumentato o diminuito fino al 20%.

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di sicurezza e ambiente.

ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Importo complessivo stimato dell'affidamento, IVA esclusa, comprensivo di qualsivoglia altro onere che si debba eventualmente corrispondere, per l'intera durata dell'appalto pari a:

- € 1.089.000,00/annuo (unmilioottantanovemila/00) oltre IVA, e dunque pari a € 1.633.500,00 (unmilioneaseicentotrentatremilacinquecento/00) oltre IVA per i 18 (diciotto) mesi del contratto.

L'importo complessivo presunto in caso di eventuale ripetizione, comprensivo di ulteriori 6 mesi, è pari ad € 2.178.000,00 (duemilionicentosesttantottomila /00), oltre IVA. Il quantitativo annuo dei rifiuti da conferire è stimato in circa ton. 11.000, con possibilità di incremento o decremento del 20% (venti per cento).

Il suddetto importo è stimato, essendo la sua effettiva quantificazione legata alle esigenze di intervento che emergeranno in corso d'appalto.

Dall'affidamento del servizio non discende in favore dell'Appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà

di C.B.B.O. S.r.l. rivolgere l'affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire determinate prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo competa all'Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di affidamenti.

ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in mesi 18 (diciotto) decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata di 6 (sei) mesi alle medesime condizioni normative ed economiche offerte ovvero, a fronte di motivata richiesta dell'operatore economico, previa revisione del prezzo e comunque entro un incremento massimo del prezzo unitario pari al 5%, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del contratto originario.

In ogni caso, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Affidatario dovrà presentare, contestualmente alla stipulazione del contratto, una garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del Codice in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della suddetta garanzia nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta determina l'incameramento della cauzione provvisoria.

La garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993 (con le caratteristiche introdotte dall'art. 28, co. 1, D.Lgs. 19/09/2012, n. 169), la stessa dovrà contenere gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a C.B.B.O. S.r.l. via Industriale n° 33/35 – 25016 Ghedi (BS).

La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni rese di cui all'art. 102 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato, e, comunque, dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di

garanzia) da parte di C.B.B.O. S.r.l., con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di C.B.B.O. S.r.l. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, C.B.B.O. S.r.l. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Ai sensi del co. 5 dell'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva cessa di avere efficacia all'emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni rese, previa emissione di apposita liberatoria da parte di C.B.B.O. S.r.l.

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, co. 1, del Codice, pena la nullità del contratto e salvo il diritto di C.B.B.O. S.r.l. al risarcimento del danno. La cessione del credito derivante dal contratto di appalto è consentita nei limiti di cui all'art. 106, co. 13 del Codice.

ART. 9 – RESPONSABILITA'

L'Appaltatore è responsabile nei confronti di C.B.B.O. S.r.l. dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, per casi di danni arrecati eventualmente a C.B.B.O. S.r.l. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L'Appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione del contratto.

A fronte di quanto sopra l'Appaltatore manleva C.B.B.O. S.r.l. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 c.c. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

ART. 10 – PERSONALE

L'Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria in riferimento allo specifico appalto svolto e dichiarato in sede di offerta e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di C.B.B.O. S.r.l. l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto. L'appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato.

ART. 11 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con C.B.B.O. S.r.l. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e, per quanto ancora applicabile, il D.Lgs. 196/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

C.B.B.O. S.r.l. e l'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiati l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore in caso di inadempienza e/o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è tenuto al pagamento di una delle penali pecuniarie indicate all'art. 33 del presente Capitolato.

Le penalità e le maggiori spese eseguite da C.B.B.O. S.r.l. in danno dell'Appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall'Appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte dell'Appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della garanzia definitiva o con altre modalità da definirsi a cura di C.B.B.O. S.r.l.

L'Appaltatore, in caso di ricorso alla garanzia definitiva, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la garanzia nel termine di 15 (quindici giorni) da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della garanzia; la garanzia verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto da C.B.B.O. S.r.l.. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio di C.B.B.O. S.r.l. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'Affidatario le penali sopra indicate.

C.B.B.O. S.r.l. si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso C.B.B.O. S.r.l. avrà la facoltà di incamerare la garanzia definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall'art. 80 del Codice;
- mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di C.B.B.O. S.r.l.;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
- quando l'ammontare complessivo delle penali ha superato il 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

In caso di risoluzione del presente contratto l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire a C.B.B.O. S.r.l. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

ART. 13 – RECESSO E RISOLUZIONE

C.B.B.O. S.r.l. si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all'Appaltatore quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando C.B.B.O. S.r.l. e l'Appaltatore del servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'Appaltatore, ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
- b) per cessione del contratto da parte dell'Appaltatore del servizio; C.B.B.O. S.r.l. incamera la garanzia definitiva;
- c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, C.B.B.O. S.r.l. incamera la garanzia definitiva, salva l'applicazione delle previste penali e l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- d) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, C.B.B.O. S.r.l. incamera la garanzia definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
- e) negli altri casi previsti dal presente Capitolato e dalla vigente normativa, in particolare dall'art. 108 del Codice;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore; C.B.B.O. S.r.l. incamera la garanzia definitiva;
- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte dell'Appaltatore del servizio; C.B.B.O. S.r.l. incamera la garanzia definitiva;
- h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; C.B.B.O. S.r.l. incamera la garanzia definitiva;
- i) perdita, da parte dell'Appaltatore del servizio, dei requisiti che hanno permesso di concorrere alla procedura; C.B.B.O. S.r.l. incamera la garanzia definitiva;
- j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall'Appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); C.B.B.O. S.r.l. incamera la garanzia definitiva;
- k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti previsti dall'articolo 80, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 o dei procuratori speciali muniti di apposita procura, qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta; C.B.B.O. S.r.l. incamera la garanzia definitiva.

All'Appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da C.B.B.O. S.r.l. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale dell'Appaltatore, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e C.B.B.O. S.r.l. sarà titolata ad incamerare la garanzia definitiva. Si precisa che in tutti i casi sopra menzionati la garanzia definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli.

ART. 14 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

C.B.B.O. S.r.l., ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 dà luogo all'emissione del certificato di verifica di conformità non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità C.B.B.O. S.r.l. procederà al pagamento del saldo dei crediti contrattuali e allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Per quanto non previsto dal presente articolo si procederà come stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e provvedimenti attuativi.

ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il credito dell'Appaltatore derivante dall'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio è determinato dalle attività effettivamente eseguite per il prezzo unitario negoziato con l'Appaltatore e oggetto di revisione, in aumento o in diminuzione, in forma automatica, applicando il fattore di adeguamento inflattivo di cui all'art. 29 del presente Capitolato. Lo sconto contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale.

La contabilità dei compensi di spettanza dell'Appaltatore per l'esecuzione del presente Appalto sarà redatta con cadenza mensile in contraddittorio con l'Appaltatore.

La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da C.B.B.O. S.r.l. in 90 gg. d.f.f.m..

Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a:

C.B.B.O. S.r.l.
(P.I. 01669960989)
via Industriale n° 33/35 – 25016 Ghedi (BS)

e dovranno indicare il codice CIG dell'Appalto.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di C.B.B.O. S.r.l.. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l'anticipazione contrattuale.

Nel caso si verifichi l'ipotesi di cui all'art. 30, co. 5, del Codice, sull'importo netto delle fatture relative agli stati di avanzamento del contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e dopo l'emissione da parte di C.B.B.O. S.r.l. del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). C.B.B.O. S.r.l. acquisisce il DURC in corso di validità per qualsiasi importo contrattuale per il pagamento degli stati di avanzamento di prestazioni afferenti il presente contratto.

Nel caso di documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell'Appaltatore, C.B.B.O. S.r.l. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e dispone il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore direttamente agli enti previdenziali (art. 30, co. 5, del Codice). Nel caso in cui l'Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto di C.B.B.O. S.r.l. a procedere in tal senso, C.B.B.O. S.r.l. può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tali somme dai crediti dell'Appaltatore. In caso di contestazioni tra l'Appaltatore e dipendenti C.B.B.O. S.r.l. inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro (art. 30, co. 6, del Codice).

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13/8/2010 n. 136, l'Appaltatore si obbliga a comunicare a C.B.B.O. S.r.l. alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della Legge 13/8/2010 n. 136 l'Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 16 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario si obbliga:

- a) all’osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di forniture e servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività inerenti il presente servizio, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, dal Decreto Legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.;
- b) ad organizzare ed effettuare il contratto a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d’opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura e spese;
- c) a disporre, per tutta durata del contratto, dell’impiantistica di destino dei rifiuti e delle attrezzature necessarie all’espletamento del servizio e dichiarate in sede di negoziazione nonché a disporre di personale adeguatamente formato in relazione ai servizi da effettuarsi;
- d) all’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà della Committente, nonché la vita e l’incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sarà a carico dell’Appaltatore la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il proprio personale. L’Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente Capitolato d’Oneri e della normativa vigente;
- e) a garantire l’esecuzione del servizio che, in quanto da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituendo quindi attività di pubblico interesse, non può essere sospeso o abbandonato; in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l’Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. 12 giugno 1990, n. 146 per l’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

ART. 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

Si precisa che l’Affidatario sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 18 – RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al R.D. 827/1924, al D.Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ad ogni normativa nazionale e comunitaria vigente inerente e conseguente la materia oggetto dell’appalto, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti pubblici.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Oneri, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia.

ART. 20 – RISERVE

La Stazione Appaltante può recedere unilateralmente dal contratto alle condizioni di cui all’art. 109 del Codice.

ART. 21 – SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTE E SICUREZZA

C.B.B.O. S.r.l. essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001, e ISO 45001 potrà effettuare al momento dell'esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto le seguenti verifiche:

- verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure di C.B.B.O. S.r.l.;
- accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste da C.B.B.O. S.r.l. e di quelle effettivamente eseguite dall'Appaltatore, controllo delle documentazioni e certificazioni relative al contratto.

Le verifiche con esito negativo di cui sopra, possono determinare "Non Conformità" (NC) a carico dell'Appaltatore, che C.B.B.O. S.r.l. tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno comunque C.B.B.O. S.r.l. dall'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l'inadempimento dell'Appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo, può diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l'applicazione delle penali ove previste.

ART. 22 – SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI

Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, sono a carico del fornitore.

ART. 23 – BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

C.B.B.O. S.r.l. non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto affidatario abbia usato nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Affidatario riterrà indenne C.B.B.O. S.r.l. da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei beni oggetto di affidamento.

ART. 24 – VIGILANZA E CONTROLLI

C.B.B.O. S.r.l. ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora siano rilevate delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne sarà data comunicazione all'Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente C.B.B.O. S.r.l. si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente capitolato ed eventuali altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

ART. 25 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'Affidatario stipulare polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), a copertura delle attività affidate, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento.

ART. 26 – SICUREZZA

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.

In particolare l'Appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza a C.B.B.O. S.r.l. della formazione obbligatoria prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (formazione del RLS e dei

Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento.

PARTE SECONDA - NORME TECNICHE

ART. 27 – ATTIVITA' OGGETTO DI CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati residui (codice CER 20.03.01).

Il trattamento/recupero/smaltimento dei suddetti rifiuti consiste nell'effettuazione di operazioni codificate come D o R ai sensi di quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non essendo al riguardo ammessi impianti effettuanti esclusivamente attività di stoccaggio D15 o R13; l'attività deve essere svolta in impianti in possesso di tutte le previste autorizzazioni di legge.

ART. 28 – CPV DEL CONTRATTO

Oggetto principale:

90510000-5.

ART. 29 – PREZZO

Il prezzo unitario sarà determinato all'esito della negoziazione tra le parti in misura comunque non superiore a 99,00 euro/ton., da intendersi IVA esclusa, inclusi gli oneri propri della sicurezza aziendali.

L'offerta economica dovrà contenere i costi interni della sicurezza ai sensi dell'art. 26, co. 3, quinto periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e degli art. 95, co. 10, e 97, co. 6, del D.Lgs. 50/2016.

Il suddetto prezzo sarà oggetto di revisione, in aumento o in diminuzione, in forma automatica, applicando un fattore di adeguamento inflattivo secondo la modalità di seguito specificata.

Il suddetto prezzo sarà tenuto invariato fino al 31 dicembre dell'anno di inizio validità del contratto. A partire dal 1° gennaio del 2023, e analogamente in corrispondenza del 1° gennaio delle annualità successive, il suddetto prezzo sarà adeguato, in aumento o in diminuzione, applicando allo stesso la variazione percentuale dell'indice Istat FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – generale al netto dei tabacchi), come rilevato con riferimento al valore registrato nel mese di novembre antecedente, rispetto al valore registrato nel corrispondente mese dell'anno precedente.

Ad es., in caso di inizio validità del contratto il 1° novembre 2022, la prima revisione del prezzo sarà applicata dal 1° gennaio 2023, essendo il nuovo prezzo definito sulla base della variazione dell'indice Istat FOI nel mese di novembre 2022 rispetto a novembre 2021.

ART. 30 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'appalto è affidato secondo le modalità esposte nella Lettera di Invito.

ART. 31 – REFERENTE TECNICO DEL SERVIZIO (RT)

L'Appaltatore deve comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del proprio tecnico abilitato ad assumere l'incarico di Responsabile Tecnico del Servizio (di seguito RT), che, rendendosi sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività oggetto di appalto, ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio.

Il RT dell'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, dovrà interloquire con il personale incaricato della Stazione Appaltante per il coordinamento e lo svolgimento del servizio.

Il personale incaricato della Stazione Appaltante ha facoltà di accedere, previa richiesta all'Appaltatore, rispettando le prescrizioni di sicurezza dell'Appaltatore, a tutti i siti ove l'Appaltatore svolge le attività incluse nel presente appalto e ciò per eseguire verifiche, controlli a campione delle attività e delle prestazioni eseguite dall'Affidatario.

Nel caso di rilievi da parte della Stazione Appaltante sulle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, il RT dovrà disporre ed eseguire a propria cura e spese le attività necessarie per la regolarizzazione della commessa contestata, ripetendo, se necessario, le attività già eseguite e non ritenute a perfetta regola d'arte senza poter richiedere ulteriori compensi di qualsiasi sorta, salvo l'applicazione di eventuali penali.

ART. 32 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- L'impianto indicato dall'operatore per il conferimento di rifiuti deve essere rispondente alle seguenti caratteristiche: debitamente autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'effettuazione di operazioni, sui rifiuti oggetto del servizio, codificate come D o R ai sensi di quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del Decreto, non essendo al riguardo ammessi impianti effettuanti esclusivamente attività di stoccaggio D15 o R13;
- disponibilità di stoccaggio per quantitativi sufficienti a coprire i periodi di fermo/chiusura/manutenzione dell'impianto e di garantire conseguentemente, senza soluzione di continuità, il ritiro di un quantitativo mensile indicativamente pari a ton. 384.

Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quello indicato in sede di offerta, se non in caso di comprovata forza maggiore. Nel caso, la sostituzione dell'impianto dovrà essere richiesta con comunicazione scritta corredata dalla relativa autorizzazione ed accettata in forma scritta dalla Stazione Appaltante. Resta comunque inteso che da tale cambio di impianto non dovranno derivare costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante né direttamente né indirettamente.

Il rifiuto verrà conferito a cura e spese della Stazione Appaltante nell'impianto indicato dall'Appaltatore, tramite idonei automezzi con regolare documento di trasporto rifiuti.

È richiesta la disponibilità, per il conferimento all'impianto, al minimo dei seguenti orari:

- dal Lunedì al Venerdì: 7.00 / 12.30 – 13.30 / 17.00
- Sabato: 7.00 / 12.30.

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare per iscritto all'Appaltatore il/i giorno/i del conferimento con un preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore.

La Stazione Appaltante non garantisce quantitativi minimi giornalieri, viceversa l'Appaltatore dovrà garantire la continuità delle operazioni di ricevimento dei rifiuti nelle giornate e negli orari sopra citati.

L'operazione di pesatura dei rifiuti conferiti deve essere effettuata presso l'impianto dell'Appaltatore.

Il servizio dovrà essere garantito anche nel periodo estivo e in ogni caso non potrà essere sospeso per più di 2 (due) giorni consecutivi, domeniche e festività incluse, salvo diverse e particolari situazioni, che dovranno essere preventivamente concordate con l'impresa appaltante.

ART. 33 – PENALITÀ

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore impedisca il conferimento del rifiuto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di far effettuare i conferimenti presso altri impianti, addebitando all'Appaltatore una penale pari al +20% (venti per cento) del corrispettivo del servizio non effettuato, fatti salvi i maggiori danni.

Nel caso in cui la mancata possibilità del conferimento si verifichi per più di 2 (due) volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di considerare risolto il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, dandone semplice comunicazione, fatta salva l'applicazione delle penali di cui sopra e l'addebito dei maggiori danni conseguenti.

L'importo delle penali, così come quello delle maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante per assicurare la continuità del servizio, saranno compensati, fino a concorrenza, con le somme dovute all'Appaltatore.

In caso di inadempienze che comportino l'inosservanza di norme, leggi e regolamenti per cui vengono previste irrogazioni di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale possibilità, da parte di C.B.B.O. S.r.l., di determinare penali contrattuali che verranno rimosse in modo autonomo e non assorbente.

ART. 34 – MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Le indicazioni e le prescrizioni del presente Capitolato non possono essere interpretate in modo che sia da intendere escluso dagli obblighi dell'Appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza dell'attività contrattuale e quindi per l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte. Le prestazioni ripartite per tutta la durata del contratto, commissionate da C.B.B.O. S.r.l. ed eseguite dall'Appaltatore, saranno contabilizzate esclusivamente con il metodo "a misura".

Il Responsabile Unico del Procedimento

